

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.:

Dott. R. Cordio Presidente

Dott. V. Milone Consigliere

Dott. A. Caruso Consigliere est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 873/2016 Ruolo generale ed avente ad oggetto:

"Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento", promossa da:

Società consortile a r.l. in liquidazione, P. IVA

con sede legale

e

in Catania,

, in persona del legale rappresentante pro

tempore Francesco

rappresentato e difeso dal

RECLAMANTE

Contro

CURATELA DEL FALLIMENTO Società consortile a r.l. in liquidazione, in persona del curatore avv. Giuseppe Augello, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Zappia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto in Catania, Piazza Ludovico Ariosto n. 25

RECLAMATA

E contro

TECNO BOX s.r.l., con sede in Carini (PA), in persona del legale rappresentante *pro*



tempore, rappresentato e difeso dall'avv.

RECLAMATA

G

, con sede in Bologna, via

RECLAMATA CONTUMACE

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

All'udienza del 28 settembre 2016 le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con delibera di assemblea straordinaria in data 27.2.2015, iscritta nel registro delle imprese in data 9.3.2015, soc. consortile a r.l. veniva posta in liquidazione.

In data 5.6.2015 soc. consortile a r.l. in liquidazione presentava domanda di concordato preventivo, c.d. in bianco, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. Fall.

Con decreto del 9.6.2015 il Tribunale concedeva il termine di gg. 60 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall.

Richiesta ed ottenuta la proroga del detto termine, in data 5.11.2015 soc. consortile a r.l. in liquidazione depositava la proposta di concordato, il piano e la documentazione prevista dalla legge.

Sollecitati e ricevuti taluni chiarimenti, con provvedimento dell'1.2.2016 il Tribunale ammetteva soc. consortile a r.l. in liquidazione al concordato preventivo e fissava l'adunanza dei creditori per il 12.4.2016.

La proposta di concordato, così come definitivamente precisata all'esito dell'interlocuzione con il Tribunale, prevedeva:

- 1) Il pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri di funzionamento del concordato:
- 2) il pagamento integrale dei crediti prededucibili maturati e non soddisfatti nel corso della procedura entro 60 giorni dall'omologazione;
 - 3) il pagamento integrale dei crediti privilegiati e degli interessi maturati per legge entro 60

giorni dall'omologazione definitiva;

- 4) il pagamento parziale dei crediti chirografari nella misura percentuale minima garantita del complessivo 40% in otto tranches semestrali, senza interessi, la prima delle quali sarà corrisposta entro sei mesi dalla data di omologazione definitiva;
- 5) la devoluzione ai creditori chirografari, sotto forma di incremento dell'ultima tranche (o di versamento di una o più tranches aggiuntive nei dodici mesi successivi), di tutti gli importi che il liquidatore riuscirà ad incassare in più dai soci debitori, sulla base dei piani di rientro concordati e delle attività di recupero giudiziale, rispetto alle previsioni prudenziali formulate nel piano e alla conseguente svalutazione dei crediti di soc. consortile a r.l. al 55% del nominale;
- 6) la liberazione definitiva della società proponente dai debiti residui in esito alla regolare esecuzione del concordato.

Il concordato non prevedeva la cessione dei beni ai creditori e conseguentemente nemmeno la nomina del liquidatore giudiziale. Piuttosto la società si impegnava ad effettuare i pagamenti sopra meglio specificati, espressamente prevedendo che l'inadempimento avrebbe dato luogo a risoluzione del concordato.

In data 1.4.2016 il commissario giudiziale depositava la sua relazione ex art. 172 L. Fall.

Con provvedimento in data 7.4.2016 il Tribunale apriva d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo sulla base delle criticità, emergenti dalla relazione del commissario giudiziale, afferenti:

"a) all'omesso ribaltamento dei costi ai soci, nel corso del 2015, né nella fase ante liquidazione, né nella fase post liquidazione, per un importo accertato dal dott. Arcidiacono di e 521.417,70, ribaltamento che, ove opportunamente contabilizzato avrebbe generato l'appostazione di ulteriore attivo, non indicato in proposta;

b) alle voci di debito verso i fornitori chirografari, ove si riscontrano i maggiori disallineamenti, per l'importo di 6 477.467,20 stante una rappresentazione da parte della proponente più ridotta delle passività, risultando già al momento del deposito del ricorso per concordato che erano stati già notificati decreti ingiuntivi che comportavano un aggravio di spese pari ad 6 90.481,89 e considerato l'erroneo conteggio degli interessi moratori".

All'udienza del 9.5.2016 la ricorrente insisteva in quanto esposto nelle note depositate telematicamente.

Il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi il fallimento ed il Tribunale si riservava.

Con sentenza pubblicata in data 19.5.2016 il Tribunale revocava l'ammissione di soc. consortile a r.l. in liquidazione al concordato preventivo e ne dichiarava il fallimento.

In estrema sintesi il Tribunale riteneva, sulla scorta degli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico della procedura e dal commissario giudiziale, che soc. consortile a r.l. in liquidazione avesse dolosamente omesso di indicare, tra i crediti nei confronti dei soci, quelli per ribaltamento costi maturati nella frazione di esercizio fino alla messa in liquidazione (9.3.2015), per € 521.417,70 (parte dei quali nemmeno esposti nella situazione al 9.3.2015 e quindi frutto di rettifica da parte del CTU), nonché, anche sulla base di quanto sostenuto da Trib. Monza, 23 febbraio 2001, quelli maturati nella fase di liquidazione.

Riteneva inoltre che soc. consortile a r.l. in liquidazione avesse omesso di denunciare crediti vantati nei suoi confronti per **e** 477.467,20 e che fossero "stati appostati nel piano concordatario impegni di spesa per oneri di funzionamento non congrui rispetto alla reale entità delle spese da affrontare, considerate quelle allo stato già affrontate".

Aggiungeva che il liquidatore aveva effettuato pagamenti per valori superiori a quelli indicati nel piano, anche per prestazioni rese in epoca antecedente la presentazione della domanda concordato.

r

2. Avverso il provvedimento di revoca del concordato e dichiarazione del fallimento soc. consortile a r.l. in liquidazione proponeva reclamo affidato ai seguenti motivi.

Innanzitutto, secondo la reclamante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che nella frazione di esercizio dell'anno 2015 anteriore alla messa in liquidazione (ed a maggior ragione nella frazione di esercizio successiva e fino alla presentazione della proposta di concordato) fossero maturati costi ribaltabili sui soci secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento interno della società, e questo perché il ribaltamento dei costi di funzionamento era correlato all'esercizio dell'impresa in continuità aziendale ed allo scambio mutualistico che era di fatto venuto a cessare già all'inizio del mese di febbraio del 2015 ossia da quando la società aveva soltanto provveduto allo smaltimento delle scorte.

A ciò si aggiunga che, secondo soc. consortile a r.1., le voci di costo di cui si contestava il mancato ribaltamento avevano origine speciale e straordinaria ossia "originavano da partite straordinarie legale alla cessazione dell'impresa consortile e alla messa in liquidazione della Scarl e prescindevano dal suo normale funzionamento".

Inoltre nessun costo avrebbe potuto essere ribaltato sui soci in mancanza di un bilancio approvato dall'assemblea.

In ogni caso, anche qualora i costi in questione fossero stati ribaltabili sui soci, la reclamante osservava che il liquidatore: "... sarebbe stato poi costretto a svalutare integralmente i crediti rilevati onde tenere conto della situazione di difficoltà (o di crisi) dei

soci-debitori, con cui, mentre cessava l'attività del Ce.Di., egli aveva concluso le transazioni e i piani di rientro relativi al pagamento dei loro ben più ingenti debiti commerciali alle condizioni necessarie a sostenere il fabbisogno concordatario di Si rammenti che i crediti commerciali dell s.c.a.r.l. verso i soci erano stati già svalutati nel piano concordatario del 45% rispetto al loro valore nominale, sicché non v 'era spazio per ulteriore reale recupero di risorse finanziarie nei loro confronti, tramite l'addebito di "costi straordinari" (essenzialmente rettifiche su interessi di mora nemmeno richiesti dai creditori, indennità da risoluzione anticipata di contratti a seguito della messa in liquidazione, ecc.). Il che equivale a dire che, quei "crediti verso soci" su cui il provvedimento di revoca si fonda non esistevano giuridicamente (o comunque non esistevano ancora nel momento della presentazione della proposta e del piano di concordato) o comunque erano privi di concreto valore economico".

Infine aggiungeva che, a tutto voler concedere, difetterebbe l'elemento soggettivo del dolo richiesto dall'art. 173 L. Fall. ("Come si fa, infatti, ad affermare una volontà di "sottrazione dell'attivo" e persino di un "disegno preordinato a trarre in inganno i creditori in vista dell'accesso alla procedura concordataria" di fronte a un problema di computo e ribaltamento dei costi e dei disavanzi di gestione di una società consortile in pre-liquidazione, di soluzione per lo meno dubbia, per un periodo limitato e di rilievo esiguo rispetto al valore degli attivi e del passivo?").

Relativamente alla mancata esposizione di crediti per € 477.467,20 la reclamante si limitava a contestare solo parte di essi (in particolare una differenza, rispetto a quanto esposto in riscontro alla procedura di circolarizzazione, richiesta da Big s.r.l. mediante ricorso per decreto ingiuntivo e parte del credito vantato da Parmalat S.p.A.), e comunque evidenziava che i crediti non denunciati trovavano ampia copertura nei fondi rischi previsti nel piano (pari ad 96.923,00 per Fondo rischi in chirografo; E 41.906,00 per fondo rischi in privilegio; € 380.000 per Fondo interessi chirografari; C 595.263,00 per Fondo rischi generico), con la conseguenza che l'omessa denuncia non presentava carattere decettivo, nel senso chiarito dalla giuriprudenza della S.C. ("perché, se per integrare la fattispecie residuale prevista dall'art. 173 L.F. è necessario che il fatto occultato influisca sul giudizio dei creditori, non può essere tale un fatto che comunque non intacchi la percentuale di soddisfacimento promessa al creditore in quanto coperta dalla previsione di adeguati fondi rischi").

Quanto all'appostazione di oneri di funzionamento "non congrui rispetto alla reale entità delle spese da affrontare" la reclamante sosteneva che il pagamento di compensi, all'avv. Antonino Chiarenza, di C 39.918,39, a fronte della previsione di spesa di **e** 35.000,00, risultava coperta dal Fondo spese legali di C 60.000,00 previsto nel piano.

Relativamente, infine, al pagamento di E 3.588,00 effettuato in favore dell'avv. Chiarenza per prestazioni rese ante presentazione della domanda di concordato in bianco, la reclamante dichiarava che si era trattato di un errore da cui comunque, giusta quanto chiarito da Cass. n. 3324/2010, non poteva conseguire la revoca dell'ammissione al concordato.

Si costituiva in giudizio la curatela fallimentare evidenziando come, premessa la non condivisibilità della tesi di controparte secondo cui la messa in liquidazione della società farebbe venir meno la ribaltabilità dei costi in capo ai soci (atteso che gli stessi riguarderebbero comunque "la liquidazione della struttura/organizzazione consortile"), certamente fino alla fine del mese di febbraio 2015 soc. consortile a r.l. aveva mantenuto in forze tutto il personale dipendente dell'area commerciale ed aveva comunque esercitato il servizio consortile per cui era stata costituita.

Aggiungeva poi la resistente che l'affermazione di controparte secondo cui i costi non ribaltati della frazione di esercizio fino alla messa in liquidazione originerebbero da partite straordinarie era rimasta del tutto "generica ed apodittica".

Specificava che l'omessa appostazione del credito nei confronti dei soci, specie a fronte della mancata previsione della nomina di un liquidatore giudiziale, si risolveva in una condotta sostanzialmente remissoria in favore dei predetti, sulla cui dolosità per ciò solo non si poteva dubitare.

Concludeva evidenziando che la proposta concordataria si appalesava del tutto inidonea a fornire ai creditori la base informativa necessaria perché gli stessi potessero esprimere un voto consapevole.

Relativamente alla mancata denuncia di crediti per € 477.467,20, la curatela evidenziava innanzitutto come si trattasse di una frazione non irrilevante del passivo, e quindi aggiungeva che il dolo si desumeva dalla circostanza che parte crediti erano portati da decreti ingiuntivi notificati prima del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato.

Quanto alla possibilità di utilizzo del fondo rischi generico per la copertura delle maggiori passività la curatela sosteneva che il fondo in questione non era "deputato a coprire debiti già esistenti e viepiù volontariamente occultati, bensì a far fronte a situazioni successive, impreviste ed imprevedibili, che potrebbero presentarsi nel corso dell'esecuzione del concordato".

La curatela sosteneva infine che anche il pagamento del credito concorsuale effettuato in favore dell'avv. Chiarenza, tenuto conto degli altri fatti ritenuti in sentenza dal Tribunale, rilevasse ai fini della revoca dell'ammissione al concordato.

Si costituiva in giudizio anche Tecno Box s.r.l. (originaria istante per il fallimento) la quale



chiedeva il rigetto del reclamo.

All'udienza del 29.7.2016 la trattazione del reclamo, su richiesta della reclamante, veniva rinviata, con la concessione di termini per note e repliche.

Entro i termini assegnati le parti depositavano le note difensive e quindi, all'udienza del 28.9.2016, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Ritiene la Corte che il reclamo sia infondato e vada rigettato.

Seguendo l'esposizione della sentenza impugnata e dei motivi di reclamo per primo va esaminato l'addebito avente ad oggetto la mancata esposizione di crediti nei confronti dei soci della consortile per costi che avrebbero dovuto, secondo il Tribunale, essere su di essi ribaltati.

Segnatamente il Tribunale ha ritenuto che avrebbero dovuto essere ribaltati sui soci i costi maturati sia nella frazione di esercizio 2015 ante liquidazione (fino al 9.3.2015) per 6 521.417,70, che quelli maturati dopo la messa in liquidazione. Ciò ha sostenuto riportandosi ad un precedente del Tribunale di Monza secondo cui: "... la pendenza dello stato di liquidazione non elimina né l'organizzazione consortile, né l'impresa; pertanto se la "funzione" della struttura permane, pur alterata dalla "vocazione" liquidatoria sopraggiunta, persiste altresì l'esigenza di ripartire gli oneri di gestione" (Trib. Monza, 23 febbraio 2001).

Secondo la reclamante, invece, il ribaltamento dei costi sarebbe dovuto cessare con il venir meno del concreto perseguimento dello scopo mutualistico avuto luogo con la messa in liquidazione della società e, ancor prima (a partire dall'inizio del mese di febbraio 2015), con la fine dell'attività di centralizzazione degli acquisti e con la preparazione della fase liquidatoria.

Sia soc. cons. a r.l. in liquidazione che la curatela resistente, nell'articolare le rispettive tesi, si sono richiamate al contenuto dello statuto e del regolamento sociali.

L'approccio è metodologicamente corretto atteso che secondo l'art. 2615 ter, c.c. (rubricato Società consortili): "Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

Come evidenziato da Cass., sez. I, 4 gennaio 2005, n. 122, è quindi necessario esaminare lo statuto, ed anche il regolamento interno della società consortile, per verificare entro quali limiti possa configurarsi l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

Va premesso che soc. consortile a r.l. è stata costituita ed ha operato come centrale acquisti e piattaforma logistica e di distribuzione per conto dei suoi soci esercenti attività gestione di supermercati (v. art. 2 dello statuto, relativo all'oggetto sociale, secondo cui:



"La società ha per oggetto: la gestione di Centri di Distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari, e pertanto la realizzazione di magazzini e depositi merci, tecnicamente organizzati...; la rappresentanza e l'assistenza per l'impostazione e la definizione di accordi commerciali, in nome e per conto dei soci, con definizione dei relativi piani promozionali e di marketing ed, in particolare: ... 5) operazioni di vendita e di acquisto di merci alimentari, non alimentari, tessili e qualsiasi altro bene di largo consumo nonché di attrezzature e di prestazione di servizi sia attivi che passivi 6) la prestazione di servizi alle imprese in relazione alla logistica ed alla distribuzione di merci; 7) l'esercizio dell'attività di magazzinaggio, deposito e custodia di merci per conto terzi, nonché l'esercizio di tutte le attività accessorie, ivi compresa la distribuzione").

Si tratta di una società che: "non ha scopo di lucro ed opera per conto e nell'esclusivo interesse delle imprese socie" (v. sempre art. 2 dello statuto).

L'art. 8 dello statuto si occupa delle "Prestazione dei soci", stabilendo che: "Ciascun socio consorziato si assume, ai sensi dell'art. 2603, n. 3, c.c. l'obbligo di mettere a disposizione della società consortile, in proporzione della merce acquistata per la vendita rispetto al totale della merce acquistata per la vendita ai soci da parte della società, con le modalità e nei termini stabiliti eventualmente in apposite delibere del consiglio di amministrazione, le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per la gestione della società e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale.

I soci sono inoltre tenuti:

- a) a provvedere, nei termini e con le modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione, alla copertura dei costi di funzionamento in proporzione alla merce acquistata per la vendita rispetto al totale della merce acquistata per la vendita ai soci da parte della società;
- b) a rifondere alla società stessa, nei termini e con le modalità deliberate dal consiglio di amministrazione, i costi sostenuti dalla società per loro conto, e ciò per intero qualora tali costi siano stati sostenuti nel loro esclusivo interesse, ovvero nella proporzione sopra evidenziata qualora questi siano stati sostenuti nell'interesse collettivo dei soci o di più soci".
- L'art. 1.2. del Regolamento interno della consortile (rubricato "Servizi ai soci"), prevede: "La società gestisce, organizza e fornisce i servizi comuni nei settori indicati nello statuto societario per i punti vendita dei soci".
- L'art. 3.1. ("Impegni derivanti dall'adesione alla società"), prevede: ".... Il socio consorziato, inoltre si impegna a corrispondere alla società i costi di funzionamento di struttura nel seguito previsto al successivo paragrafo 7 ed è tenuto ad adempiere regolarmente alle altre obbligazioni derivanti dallo statuto del CE. DI e del presente regolamento".

- L'art. 6.1. ("Acquisti consortili"), prevede: "I soci si impegnano ad acquistare esclusivamente dalla società tutte le merci che compongono l'assortimento del deposito ...".
- L'art. 7.1. ("Prezzo di cessione della merce ai soci"), prevede: "Le cessioni di merci ai soci verranno fatturate dalla società al costo netto espresso alla corrispondente fattura di acquisto dal fornitore".
- L'art. 7.2.1 ("Copertura dei costi di gestione") prevede: "Stante la mancata applicazione di ricarichi come da punto 7.1., per la copertura dei costi di gestione, i soci corrisponderanno al CEDI un importo percentuale sui rispettivi acquisti. Codesto importo verrà determinato da CdA sulla base dei conti economici di previsione annua con possibilità di revisione trimestrale.
- 7.2.5: "Per costi si intendono tutti i costi di normale necessità atti al buon funzionamento della società che vanno individuati a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei costi di logistica, movimentazione, per il trasporto da effettuare delle merci vendute ai punti vendita ... nei costi del personale, degli amministratori ed organi di controllo se nominati, nei costi di servizio (utenze, gas, luce, acqua, telefoniche e dati), contratti di assistenza tecnica e fiscale, eventuali imposte e tasse, costituzioni di fondi per preservare la società da rischi ed oneri, di volantinaggio, di marketing, svalutazioni di magazzino, etc. etc."
- 7.2.6: "I costi vanno ribaltati proporzionalmente al volume di affari espresso da ogni singola società/cliente del consorzio, direttamente in fattura, fissati sulla base dell'esercizio precedente, e devono essere ritenuti in acconto e salvo conguaglio che si effettuerà ad ogni fine esercizio previa verifica degli stessi dopo le scritture di assestamento bilancio".

Orbene, ritiene la Corte che sulla base dell'amplissima previsione contenuta nell'art. 8 dello statuto (secondo cui i soci hanno "l'obbligo di mettere a disposizione della società consortile le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per la gestione della società e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale") e sulla base dell'altrettanto ampia previsione contenuta nell'art. 7.2.1. e 7.2.4. del regolamento, riguardante i costi di funzionamento (che peraltro costituiscono, giusta anche la distinta — ed aggiuntiva — disposizione di cui all'art. 8, lett. a) e b) dello statuto, una voce che si somma alle risorse che in via generale devono essere messe a disposizione della società, e non già una mera specificazione di esse), nella società consortile a r.l. viga la regola secondo cui, fatta eccezione per i costi di acquisto delle merci rivendute ai soci e quindi recuperati sotto forma di ricavi da vendita, tutti i restanti costi, se ed in quanto funzionali alla gestione del servizio consortile (ossia alla realizzazione dell'oggetto sociale), qualora non vengano coperti con altri proventi (v. ad es. l'art. 7.2.3 del regolamento secondo cui: "Le economie ed i premi realizzati sugli acquisti verranno utilizzati per la copertura anche parziale dei costi di gestione e distribuzione. Ai singoli soci potranno essere

addebitati ulteriori importi a titolo di conguaglio dei suddetti costi di gestione", oppure il ricavi da fitti attivi o da proventi finanziari), debbano essere ribaltati ai soci.

La detta interpretazione delle clausole statutarie e regolamentari trova del resto conferma nell'applicazione fattane dalla stessa società negli esercizi anteriori al 2015 in cui tutti costi, ordinari e straordinari, sono stati coperti con contributi dei soci.

Tanto premesso va evidenziato come non si rinvenga norma statutaria o regolamentare alcuna che disponga diversamente per il caso in cui la società sia stata posta in liquidazione.

Secondo la reclamante, però, la ragione della impossibilità giuridica di ribaltare i costi sui soci a far data dalla messa in liquidazione della società (ed anzi, addirittura, dalla sostanziale cessazione dell'attività di centralizzazione degli acquisti e dalla preparazione e dall'avvio, di fatto, della liquidazione), dovrebbe ricavarsi dalla cessazione dello scambio mutualistico determinata dal venir meno della continuità aziendale.

Si tratta di una tesi che secondo la Corte, sulla scorta di quanto sostenuto dalla dottrina che si è espressa adesivamente alla giurisprudenza già citata dal Tribunale e che si condivide: "confonde lo scopo liquidatorio sopravvenuto con la causa consortile, che permane anche in questa fase e qualifica la fattispecie, non essendo un mero scopo ulteriore dell'attività sociale spazzato via dall'inizio della liquidazione" e "sovrappone e confonde il piano dell'impresa di tipo mutualistico con l'organizzazione societaria adottata ... la cui causa è determinata dal particolare carattere dell'impresa sottostante" (v. Trib. Monza, 23 febbraio 2001, in Società, 2002, 2, p. 224 ss. con nota adesiva).

A ciò si aggiunga che, in realtà, nemmeno può sostenersi che i costi della fase di liquidazione sarebbero del tutto svincolati dalla gestione del servizio consortile, atteso che si tratta comunque di costi sostenuti per la liquidazione di una organizzazione societaria nata per gestire il servizio in questione (che il servizio ha concretamente esercitato in favore dei soci), e che quindi sono in ultima analisi comunque strumentalmente ad esso riconducibili.

Quanto esposto in merito al ribaltamento dei costi maturati nel periodo successivo alla messa in liquidazione della società vale ovviamente, ed a maggior ragione, in relazione ai costi maturati nella frazione di esercizio 2015 ante liquidazione (9.3.2015).

Relativamente ai costi in questione deve essere in primo luogo osservato come anche secondo la prospettazione della reclamante, quanto meno fino all'inizio del mese di febbraio del 2015, soc. cons. a r.1., abbia continuato ad effettuare acquisti centralizzati e come conseguentemente, almeno fino al periodo in questione, appaia fuori discussione che i costi di funzionamento debbano essere ribaltati ai soci.

In realtà, ad avviso della Corte, tutti i costi della frazione di esercizio, così come



quantificati dal Tribunale sulla scorta degli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico della procedura per complessivi **e** 521.417,70 (di cui **e** 300.576,16 esposti in contabilità ed C 220.841,54 frutto delle rettifiche apportate dal CTU), rientrano tra quelli che per statuto devono essere ribaltati sui soci.

È sufficiente scorrere il prospetto di cui all'allegato 3 della consulenza tecnico contabile per constatare, infatti, che i costi del periodo, fatti salvi quelli per l'acquisto della merce rivenduta ai soci (ed in piccola parte a terzi), rientrano certamente tra gli oneri di funzionamento esemplificativamente indicati nell'art. 7.2.5 del regolamento interno, afferendo gli stessi ai costi di personale, oneri previdenziali, servizi di logistica, ammortamenti, spese varie e ribaltamenti premi sui soci. A questi vanno aggiunti fatture e rettifiche di competenza di esercizi precedenti per C 27.278,84 ed interessi passivi moratori di competenza sia dell'esercizio 2014 che della frazione di esercizio 2015 ante liquidazione per complessivi E 205.387,38.

A fronte di ciò la reclamante ha sostenuto che i costi in questione "originavano da partite straordinarie legate alla cessazione dell'impresa consortile e alla messa in liquidazione della Scarl e prescindevano dal suo normale funzionamento".

Questa affermazione, ferma restando la sua irrilevanza in punto di diritto giusta quanto sopra chiarito in merito al permanere dell'obbligo di ribaltamento dei costi maturati anche dopo la messa in liquidazione della società e svincolati dalla prosecuzione della gestione del servizio consortile, non ha trovato alcuna concreta specificazione, fatta eccezione per quella, esposta a p. 14 del reclamo, secondo cui gli oneri straordinari in questione avrebbero riguardato "essenzialmente rettifiche su interessi di mora nemmeno richiesti dai creditori, indennità di risoluzione anticipata di contratti a seguito della messa in liquidazione, ecc.".

Ora, appare alla Corte evidente che le rettifiche sugli interessi di mora, peraltro per la maggior parte maturati nell'esercizio 2014, siano ben lungi dal potere essere configurate come costi straordinari derivanti dalla "preparazione e dall 'avvio della liquidazione". Quanto alla indennità di risoluzione anticipata di contratti, ribadito che qui viene in rilievo la frazione di esercizio ante liquidazione, l'unica concreta vicenda contrattuale che, in assenza di specifica allegazione da parte della reclamante, sembra potere essere ricondotta alla voce di costo de qua, è quella relativa alla cessazione del contratto di logistica stipulato con la società Futura Trasporti s.r.l. di competenza, però, del periodo post liquidazione (v. p. 19 della relazione di CTU).

Resta quindi dimostrato, ad avviso della Corte, che i costi di funzionamento maturati nella frazione di esercizio 2015 ante liquidazione andavano ribaltati sui soci, secondo i criteri previsti dallo statuto e dal regolamento e quindi in proporzione al volume di affari espresso da ciascun



socio.

La reclamante ha poi sostenuto che i costi sarebbero stati ribaltabili solo in presenza di un bilancio, o comunque di una situazione contabile, approvata dai soci.

Si tratta di un argomento, ad avviso della Corte, privo di pregio.

Invero, premesso che un bilancio infra annuale avrebbe potuto e dovuto essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci, al fine di integrare, laddove ne fosse stata ritenuta la necessità, il presupposto formale per il ribaltamento dei costi, e che la mancanza di una situazione economica infra annuale approvata dall'assemblea va quindi ricondotta ad una precisa scelta della società in concordato (ossia del soggetto la cui condotta va valutata ai fini della revoca dell'ammissione al concordato), e premesso altresì che l'art. 7.2.6 del regolamento stabilisce che i costi vanno ribaltati proporzionalmente al volume di affari dei singoli soci "fissati sulla base dell'esercizio precedente" (e nel caso di specie il bilancio 2014 era stato certamente approvato), salvo conguaglio a fine esercizio, secondo la prospettiva rilevante ai fini del presente giudizio volto a verificare il ricorrere dei presupposti per la revoca dell'ammissione al concordato, ciò che conta è soltanto, sotto il profilo sostanziale, l'accertamento della sussistenza, o meno, di fatti economici sussumibili tra i costi ribaltabili sui soci in applicazione delle clausole statutarie (atteso che la mancata approvazione del bilancio da cui il ribaltamento dei costi dovesse, in ipotesi, essere fatto dipendere, imporrebbe soltanto l'attivazione, da parte della società, di un contenzioso volto all'accertamento degli obblighi contributivi ed al recupero del dovuto da parte dei soci e non comporterebbe affatto, ovviamente, l'inesistenza dei crediti).

In altri termini, il bilancio approvato può bene essere assunto a base per effettuare il conguaglio dei costi da ribaltare ai soci e quale fondamento, incontestabile, della misura delle singole imputazioni, ma ciò non significa di certo che l'obbligo in capo ai soci di versare i contributi nasca dal bilancio approvato.

Nel caso di specie, giusta quanto sopra esposto, è stato dimostrato che già solo nella frazione di esercizio 2015 ante liquidazione sono maturati costi per **e** 521.417,70 che avrebbero dovuto essere ribaltati ai soci (fermo restando quelli, ancora maggiori, maturati fino al deposito della domanda di concordato e non quantificati né dal consulente tecnico della procedura né dal Tribunale).

I costi in questione però, anziché essere ribaltati sui soci dando così luogo a crediti nei confronti degli stessi dal cui recupero (anche parziale come in seguito si dirà) si sarebbero potute trarre risorse per il pagamento dei debiti sociali, sono rimasti privi di copertura con la conseguenza che il loro onere è stato direttamente scaricato sulla massa dei creditori sociali.

Si tratta di una condotta che correttamente è stata inquadrata dal Tribunale tra quelle previste dall'art. 173, comma 1, L. Fall., e segnatamente quale operazione mediante cui la società in concordato ha dissimulato parte del suo attivo.

La dolosità della condotta appare evidente, atteso che la stessa riverbera direttamente a vantaggio dei soci e considerato che mediante il mancato ribaltamento dei costi si è predisposto un piano concordatario la cui attuazione, affidata allo stesso liquidatore scelto dai soci, avrebbe sostanzialmente determinato la remissione del debito esistente in capo ai predetti.

Nulla quaestio in merito alla circostanza che la dissimulazione dell'attivo sia stata "scoperta" dal commissario giudiziale atteso che, come è stato più volte ricordato, è stato soltanto l'approfondito esame della contabilità effettuato dall'ufficio che ha consentito di accertare l'omessa appostazione dei crediti verso i soci pari ai costi non ribaltati.

Quanto alla portata potenzialmente decettiva della condotta per l'idoneità della stessa a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione (secondo la formulazione correntemente ricevuta in giurisprudenza; su cui v. per tutte Cass., sez. I, 18 aprile 2014, n. 9050 e Cass., sez. I, 23 giugno 2011, n. 13817), ritiene la Corte opportuno rinviarne l'esame all'esito della valutazione in merito alla sussistenza degli altri atti di frode di cui alla sentenza impugnata, atteso che un giudizio complessivo sulla proposta è utile al fine di stabilire fino a che punto il deficit informativo che la caratterizza valga ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 173 L. Fall.

4. Il Tribunale ha ritenuto rilevante ai fini della revoca dell'ammissione al concordato preventivo anche l'omessa denuncia di crediti per complessivi € 477.467,20 (di cui € 219.724,20 derivanti dalle dichiarazioni di credito rese dai fornitori al commissario giudiziale ed € 257.743,13 scaturenti da decreti ingiuntivi notificati alla società e non opposti), evidenziando che "al momento del deposito del ricorso per concordato erano stati già notificati decreti ingiuntivi che comportavano un aggravio di spese pari ad 6' 90.481,89".

Va premesso che, relativamente alla quantificazione dei crediti non esposti, la reclamante ha mosso specifiche contestazioni limitatamente ai crediti vantati da Big s.r.l. e da Parmalat S.p.A.

Con riferimento al primo soc. consortile a r.l. in liquidazione ha sostenuto che Big s.r.l. avrebbe comunicato, in risposta alla circolarizzazione effettuata, un credito di E 219.630,40, salvo successivamente richiedere decreto ingiuntivo per C 255.349,55 e "per poi però comunicare via PEC alla società l'errore riguardo il decreto ingiuntivo presentato in precedenza".



Rileva però la Corte che non risulta essere stata prodotta copia della detta comunicazione con cui, sostanzialmente, Big s.r.l. avrebbe rinunciato a parte della somma portata dal decreto ingiuntivo emesso in suo favore, con la conseguenza che, ai fini del computo dei crediti, non può che aversi riguardo all'importo ingiunto.

Relativamente al credito vantato da Parmalat S.p.A. pari, secondo la reclamante ad e 188.880,69, anziché ad e 250.753,05 così come dichiarato dalla creditrice (con una differenza di e 61.872,36), ritiene la Corte, specie a fronte della sostanziale mancata presa di posizione sul punto da parte della curatela, che la specifica contestazione dell'eccedenza fondata sulla mancata considerazione di premi vantati da soc. consortile a r.l. sia idonea a rendere irrilevante, ai fini della configurazione degli atti di frode ex art. 173 L. Fall., l'omessa esposizione della parte di credito in questione.

In definitiva, quindi, l'ammontare dei crediti chirografari non denunciati di cui deve tenersi conto ai fini del giudizio di revoca è pari ad **e** 415.594,84.

Si tratta di un importo che, in termini assoluti, a fronte di un monte complessivo di crediti chirografari di e 9.120.564,00, si appalesa certamente rilevante (e si noti che Cass., sez. I, 29 luglio 2014, n. 17191, ha confermato un precedente con cui il Tribunale di Catania aveva revocato l'ammissione al concordato di una società a responsabilità limitata per l'omessa dolosa esposizione di un credito del ben più modesto ammontare di e 192.542,42).

Relativamente al dolo, consistente nella consapevolezza di essere debitrice dei maggiori crediti non esposti in proposta, lo stesso risulta acclarato quanto meno avuto riguardo ai crediti portati da decreti ingiuntivi notificati prima del deposito della ricorso per l'ammissione al concordato, fermo restando che il più complessivo disallineamento tra i dati del passivo effettivo e di quello dichiarato mette significativamente in forse la veridicità dei dati aziendali attestata dal professionista ex art. 161, comma 3, L. Fall.

5. Il Tribunale ha infine ritenuto "non senza rilievo — specialmente tenuto conto della peculiarità del concordato proposto, tale da prevedere la gestione della liquidazione per il tramite di soggetto indicato dalla medesima proponente — che come si evince dall'analisi delle relazioni di periodo e dai rilievi sul punto del commissario che, da una parte siano stati appostati nel piano concordatario impegni di spesa per oneri di funzionamento non congrui rispetto all'entità delle spese da affrontare e che, dall'altra, il liquidatore ha effettuato pagamenti per valori superiori a quelli indicati nel piano, senza adeguatamente rendere edotto l'ufficio, ed anche per prestazioni rese in epoca antecedente la presentazione della domanda di concordato".

La reclamante ha sostenuto che il pagamento, in favore dell'avv. Chiarenza di E 39.918,39, a fronte degli € 35.000,00 previsti per l'intera procedura, è stato determinato dalla impossibilità di prevedere, al momento della predisposizione del piano, tutte le attività che sarebbero state necessarie per il recupero dei crediti affidato al predetto legale.

Ha poi aggiunto che nel piano è previsto un fondo per spese legali future di C 60.000,00, ampiamente capiente rispetto a quelle già sostenute e da sostenere.

Relativamente al pagamento, sempre in favore dell'avv. Chiarenza, di E 3.588,00 per attività prestata anteriormente alla presentazione della domanda di concordato, la reclamante ammetteva che si fosse trattato di un errore, irrilevante però ai fini della revoca dell'ammissione al concordato giusta quanto chiarito da Cass. n. 3324/2016.

La curatela nulla deduceva in merito al pagamento di C 39.918,39 in favore dell'avv. Chiarenza, eccedente la somma prevista di **e** 35.000,00, limitandosi a contestare la legittimità del pagamento del credito anteriore alla proposizione della domanda ex art. 161, comma 6, L. Fall. di C 3.588,00.

Ritiene la Corte che i profili in esame siano tutti irrilevanti ai fini della revoca dell'ammissione al concordato.

Innanzitutto va osservato che da un canto, secondo quanto indicato dal commissario giudiziale nella sua relazione ex art. 172, L. Fall., le spese di personale dipendente e quelle per il liquidatore sarebbero state sottostimate per € 35.298,00 mentre quelle per collaboratori budget sarebbero state sovrastimate (v. relazione del CTU contabile), così venendosi in qualche modo a bilanciare le opposte previsioni.

In ogni caso merita di essere sottolineato, sulla scorta di quanto in proposito condivisibilmente esposto dal commissario giudiziale, che, per l'appunto, quelle in esame sono soltanto previsioni di spesa (a fronte delle quali i costi poi effettivamente sostenuti potrebbero ben essere inferiori) e che i disallineamenti, peraltro per importi non particolarmente rilevanti, non sono tali mettere in forse la capienza dei fondi previsti per le necessità di funzionamento.

Quanto al pagamento di compensi in favore dell'avv. Chiarenza per somme eccedenti quelle originariamente previste nel piano, sul punto appare alla Corte che indubbiamente la spesa sia riconducibile a quelle per cui è stato previsto il Fondo spese legali future, ampiamente capiente rispetto alle spese già sostenute.

Quanto al pagamento del credito di C 3.588,00 in favore dell'avv. Chiarenza per prestazioni rese anteriormente al deposito della domanda di concordato, è appena il caso di evidenziare come secondo Cass., sez. I, 11 aprile 2016, n. 7066 (e già prima Cass., sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3324: "Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al



deposito della domanda di concordato con riserva, non comporta, in via automatica, l'inammissibilità della proposta, dovendosi pur sempre valutare se detto pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione ed, in ogni caso, se la violazione della regola della "par condicio" sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato".

Nel caso di specie, fermo restando che il pagamento è stato indicato nelle relazioni finanziarie periodiche ex art. 161, comma 8, L. Fall., va osservato come innanzitutto lo stesso abbia ad oggetto una somma di ammontare veramente limitato (C 3.588,00) e, soprattutto, che a fronte della previsione nella proposta concordataria del pagamento integrale dei crediti privilegiati (quale quello dell'avv. Chiarenza) e degli interessi maturati, non può ritenersi che il pagamento effettuato pregiudichi la possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato (tenuto peraltro conto dell'esistenza di un fondo rischi specifico per crediti privilegiati di C 41.906).

6. Va adesso affrontato il tema della decettività delle condotte realizzate da soc. consortile a r.l.

Secondo Cass., sez. I, 29 luglio 2014, n. 17191 (sopra già citata ed anche Cass., sez. I, 18 aprile 2014, n. 9050; Cass., sez. I, 23 giugno 2011, n. 13817): 'Gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purchè siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. (Nella specie, la corte territoriale, con statuizione confermata sul punto dalla S.C., aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo per essersi accertato a seguito di relazione del commissario giudiziale, l'esistenza di un credito di rilevante importo non dichiarato dalla società debitrice nelle sue scritture contabili e la piena consapevolezza del suo legale rappresentante, e quindi della società medesima, di tale omissione)".

La reclamante ha sostenuto che le condotte addebitategli dal Tribunale non presenterebbero valenza effettivamente decettiva, in quanto l'alternativa liquidatoria fallimentare che anche dovesse tener conto di esse non intaccherebbe la percentuale di soddisfacimento promessa ai



creditori.

Si tratta di un assunto che la Corte non può condividere.

Avuto riguardo alla dissimulazione del credito nascente dal ribaltamento dei costi sui soci, va innanzitutto osservato come l'attivo concordatario, fatta eccezione per le disponibilità liquide di € 879.868 e per immobilizzazioni di scarsissimo valore, sia composto esclusivamente dai crediti per complessivi C 8.177.288,00, al netto del fondo svalutazione di € 1.205.000,00.

Il 98% dei crediti in questione (pari ad **e** 8.082.786,00) è vantato nei confronti dei soci.

I crediti in questione hanno costituito oggetto di appositi piani rientro sottoscritti con i soci, ed a garanzia di una parte di essi, per un importo di C 5.357.755,00, è stato costituito pegno rotativo su merci per € 3.120.000,00.

Il valore di realizzo dei crediti è stato previsto in proposta nella misura del 55% del valore facciale, per **e** 4.473.314,00.

Tanto premesso, giusta quanto sopra esposto, in proposta non è stato indicato l'ulteriore credito nei confronti dei soci pari ad € 521.417,70 (sebbene, avendo la società diritto di ribaltare sui soci anche i costi di funzionamento della fase di liquidazione, il credito — non calcolato dagli organi della procedura e conseguentemente non quantificato dal Tribunale —, alla data del 5 giugno 2015 di deposito della domanda di concordato, sia di importo certamente superiore).

La reclamante, al fine di dimostrare la pratica irrilevanza della condotta addebitatale dal Tribunale, ha sostenuto che il liquidatore, qualora avesse inserito in proposta il credito in questione: "In ogni caso, sarebbe stato poi costretto a svalutare integralmente i crediti rilevati onde tenere conto della situazione di difficoltà (o di crisi) dei soci-debitori, con cui, mentre cessava l'attività del Ce.Di., egli aveva concluso le transazioni e i piani di rientro relativi al pagamento dei loro ben più ingenti debiti commerciali alle condizioni necessarie a sostenere il fabbisogno concordatario di Si rammenti che i crediti commerciali dell s.c.a.r.l. verso i soci erano stati già svalutati nel piano concordatario del 45% rispetto al loro valore nominale, sicché non v 'era spazio per ulteriore reale recupero di risorse finanziarie nei loro confronti, tramite l'addebito di "costi straordinari".

Rileva innanzitutto il collegio che i piani di rientro sottoscritti dai soci prevedono tutti il pagamento integrale dei crediti.

Deve conseguentemente ritenersi che la corretta appostazione del credito dissimulato avrebbe determinato l'inserimento dello stesso, senza alcuna decurtazione, nei piani di rientro in questione (come del resto dalla stessa reclamante sostanzialmente ammesso in altra parte dell'atto di gravame ove è scritto: "E' del tutto evidente che se il Liquidatore avesse avuto contezza dell'esigenza di ribaltare anche questi costi straordinari della pre-liquidazione,

secondo l'interpretazione rigoristica seguita dal Tribunale, li avrebbe conteggiati nel piano e avrebbe negoziato con i soci-debitori il versamento totale o parziale dei relativi contributi pecuniari supplementari, inserendoli negli accordi di pagamento rateale e garanzia").

Tanto premesso, considerato che i crediti vantati verso i soci sono stati svalutati nella misura del 45% dell'importo facciale, deve ritenersi che analoga svalutazione avrebbe verosimilmente riguardato anche quelli dissimulati, senza tuttavia azzerarne il valore come invece sostenuto da soc. consortile a r.l. in liquidazione.

Quanto poi alla effettiva possibilità di realizzo dei crediti, profilo questo analiticamente esaminato dal commissario giudiziale mediante la evidenziazione di tutte le criticità riguardanti la situazione finanziaria e patrimoniale dei soci debitori, è di tutta evidenzia che si tratta di questione afferente la fattibilità economica del piano la cui valutazione è demandata ai creditori, fermo restando che il dato di base del giudizio demandato ai predetti non può ovviamente prescindere dalla corretta quantificazione dei crediti (nel caso di specie sensibilmente deficitaria).

Del resto va osservato come la giurisprudenza della S.C. sopra citata riconduca agli atti di frode ex art. 173 L. Fall. quelli che presentino valenza anche solo "potenzialmente" decettiva, e non pare sussistere dubbio che la dissimulazione del credito di ingente importo sopra più volte menzionato, la cui effettiva possibilità di recupero per quanto problematica non può certamente in assoluto dirsi esclusa, presenti le caratteristiche ingannatorie che la legge mira a sanzionare.

Vendendo alla condotta consistente nella omessa denuncia di crediti vantati dai fornitori per C 415.594,84, va preliminarmente osservato come, secondo la reclamante, malgrado l'aumento del passivo da ciò derivante, i fondi rischi previsti in proposta verrebbero sostanzialmente ad eliminarne ogni concreta incidenza sulla percentuale di soddisfacimento promessa ai creditori.

In particolare la proposta prevedeva un fondo rischi specifico per crediti appostati in chirografo ed eventualmente da riconoscere al privilegio di € 41.906,00, un fondo rischi al chirografo per l'ipotesi in cui, a causa delle contestazioni di crediti, si fossero registrate maggiori passività di € 96.923,00, una apppostazione per interessi chirografari di 380.000,00 ed un fondo rischi generico di 595.263,00.

Orbene, premesso che gli unici fondi certamente destinati a coprire le maggiori passività accertate sono quello per crediti in chirografo e, solo in parte, per interessi di mora (ossia per la parte di passività non denunciate consistenti in interessi di mora), secondo i calcoli effettuati dal consulente tecnico, anche considerando il fondo rischi in privilegio, sussisterebbero passività non coperte per **e** 180.737,99 (al netto della parte del credito dichiarato da Parmalat S.p.A. in eccedenza rispetto alle risultanze contabili).



Sentenza n. 1580/2016 pubbl. il 26/10/2016 RG n. 873/2016 Repert. n. 1802/2016 del 26/10/2016

Le dette passività potrebbero essere coperte solo attingendo al fondo rischi generico.

Sul punto la curatela ha sostenuto che "il fondo rischi generico non è certo deputato a coprire debiti già esistenti e viepiù volontariamente occultati, bensì a far fronte a situazioni successive, impreviste ed imprevedibili, che potrebbero presentarsi nel corso dell'esecuzione del concordato".

Ritiene la Corte di condividere l'assunto della curatela in merito alla destinazione del fondo rischi generico.

Invero, non sembra che la mancata denuncia di crediti, ossia un fatto dolosamente addebitabile all'impresa in concordato che costituisce peraltro spia della mancanza di veridicità dei dati aziendali contenuti in proposta, possa essere considerato come un "rischio", salvo a non voler assurdamente considerare come "rischio" per cui può legittimamente predisporsi una copertura finanziaria, il rischio di accertamento del maggior passivo da parte del commissario giudiziale (ossia l'atto di frode sanzionato con la revoca dell'ammissione al concordato).

A ciò si aggiunga che l'espressa appostazione di due fondi rischi specifici, previsti per l'ipotesi di maggiore passivo chirografario (per il vero nel caso di contestazione dei premi portati da a deconto dei crediti vantati da taluni fornitori) e privilegiato, di per sé depone nel senso della non utilizzabilità, per la copertura del maggiore passivo, del fondo rischi generico.

Resta quindi dimostrato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non potendosi legittimamente utilizzare il fondo rischi generico per la copertura di parte delle maggiori passività non denunciate, il pagamento delle stesse non potrebbe che incidere, riducendole, sulle percentuali di soddisfacimento promesse ai creditori.

In definitiva quindi, non può la Corte che osservare come le carenza informative che connotano la proposta concordataria, sia sotto il profilo dell'attivo dissimulato, che del passivo non denunciato, vuoi se singolarmente esaminate che, soprattutto, se complessivamente valutate, presentino carattere ampiamente decettivo, atteso che i creditori avrebbero dovuto essere chiamati a votare previa compiuta informazione sia circa la realizzabilità di ulteriore attivo (a cui aderendo alla proposta avrebbero sostanzialmente rinunciato) sia circa le effettive percentuali di soddisfacimento (su cui la presenza di ulteriori creditori concorsuali non denunciati avrebbe inciso).

Il reclamo deve essere quindi rigettato.

Non resta infine che osservare come la Corte non debba pronunciarsi in merito alla intervenuta dichiarazione di fallimento della soc. consortile a r.1., non essendole stata devoluta dalla reclamante alcuna questione in merito.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla complessità della causa ed all'attività difensiva spiegata dalle parti.

Considerato l'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 *quater* del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.

P.Q.M.

La Corte di Appello, sez. I, definitivamente decidendo sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 83/2016 del Tribunale di Catania, pubblicata in data 19.5.2016, proposto da soc. consortile a r.l. in liquidazione, così statuisce:

rigetta il reclamo.

Condanna soc. consortile a r.l. in liquidazione al pagamento delle spese processuali che liquida in C 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore della curatela ed in **e** 1.000, oltre spese generali, IVA e CPA in favore di Tecno Box s.r.l.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 *quater* del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del giorno 24 ottobre 2016

Il Consigliereestensore

45Antonio Caruso

Il Presidente

Dott. Roberto Cordio